

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 -

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973

Articolo 50

Termine per l'inizio dell'esecuzione

Articolo 50 - Termine per l'inizio dell'esecuzione

In vigore dal 17/07/2020

Modificato da: Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 Articolo 26

1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. (1)
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.

(1) Ai sensi dell'[articolo 1, comma 913, della legge n. 234/2021](#) (legge di bilancio 2022), con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'[articolo 25, comma 2](#), e' fissato, ai fini di cui all'[articolo 30](#) e del comma 1 del presente articolo, in centottanta giorni.

[Torna al sommario](#)